

## FOGLIO INFORMATIVO SULLA GARANZIA GARANZIA "CONFART 100%"

### INFORMAZIONI SU CONFART LIGURIA

#### CONFART LIGURIA – CONSORZIO DI GARANZIA FIDI (di seguito Confart)

Sede Legale e Amministrativa: Via XII Ottobre 12/3 – 16121 Genova

Telefono 0105957610- Fax 0105702401

E-mail: [info@confartliguria.it](mailto:info@confartliguria.it)

Sito web: [www.confartliguria.it](http://www.confartliguria.it)

Iscritto all'Elenco Generale Banca d'Italia ex art.155 comma 4 del D. Lgs. 385/93 al n. 26206

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova: 80043330101

R.E.A. C.C.I.A.A. Genova 230090

C.F. 80043330101 – P.IVA 01427330996

### CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DA CONFART

CONFART svolge attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi come definita nella "Legenda".

La garanzia è l'impegno assunto da CONFART su richiesta del Cliente di far fronte ad eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Cliente (ossia il debitore principale) e garantite dai confidi e da eventuali ulteriori garanti.

#### QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA?

La garanzia di CONFART ha carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale (di norma un finanziamento e/o affidamento concessi da parte di Banche o altri soggetti) assunta dal Cliente garantito. Pertanto, se l'obbligazione principale non sorge o si estingue anche il rapporto accessorio la garanzia perde efficacia.

La garanzia di CONFART è a prima richiesta **diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile** ed è regolata dalle norme previste dalla Convenzione in essere tra CONFART e la Banca a favore del quale è rilasciata la stessa garanzia.

La garanzia:

- ✓ ha carattere "autonomo" rispetto al finanziamento concesso dalla Banca;
- ✓ non vincola o impegna la Banca alla concessione del finanziamento;
- ✓ è concessa per un importo massimo garantito che può variare in base alle caratteristiche tecniche della domanda di garanzia, alla convenzione in vigore con la Banca convenzionata e all'eventuale possesso dei requisiti che consentono di accedere ad una forma di controgaranzia;
- ✓ di norma è concessa nella misura pari al 50%, e comunque non superiore al 100% dell'importo di ciascuna linea di credito concessa al Cliente dalla Banca.

Se il Cliente e gli eventuali ulteriori garanti sono inadempienti CONFART paga al beneficiario della garanzia quanto dovuto in dipendenza e nei limiti della garanzia prestata anche prima che lo stesso escuta direttamente il Cliente o suoi eventuali garanti.

Effettuato il pagamento della garanzia CONFART ha il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese.

Il pagamento della garanzia da parte di CONFART determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito di cassa".

#### SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

Ai sensi dello Statuto sono ammissibili alla garanzia di CONFART le PMI e i professionisti soci dei confidi.

Sul sito di CONFART è disponibile il "Foglio informativo rapporto sociale" in merito all'ammissione, al versamento della quota sociale e al recesso da socio.

#### RIASSICURAZIONE e CONTROGARANZIA

La garanzia può essere assistita dalla riassicurazione e/o controgaranzia del "Fondo di Garanzia per le PMI"<sup>1</sup> o di altro Fondo pubblico e/o privato.

In questo caso, il Cliente dovrà fornire a CONFART tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla riassicurazione e/o controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di

<sup>1</sup> Ai sensi della Legge del 23/12/1996 n. 662. La normativa è consultabile sul sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)

controlli documentali ed ispezioni da parte delle Autorità preposte ai controlli e dei relativi organismi competenti.

#### RISCHI

Il principale rischio che grava sul Cliente è quello di rimborsare quanto pagato da CONFART in esecuzione del contratto di garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora, nonostante eventuali opposizioni e/o eccezioni nei confronti della Banca convenzionata in ordine alla validità e all'efficacia del finanziamento garantito.

In caso di mancato adempimento delle proprie obbligazioni il Cliente potrà essere escluso dalla compagine sociale di CONFART secondo quanto previsto dallo Statuto vigente consultabile sul sito internet [www.confartliguria.it](http://www.confartliguria.it)

Il Cliente è sottoposto al rischio di pagare sempre le spese di valutazione e consulenza conseguenti alla concessione della garanzia anche in caso di: a) ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta; b) rinuncia del Cliente; c) mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito; d) estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito

Qualora la garanzia sia assistita da fondi pubblici di agevolazione come, a titolo indicativo e non esaustivo, il citato Fondo di Garanzia per le PMI, il rischio che grava sul Cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare il valore dell'"equivalente sovvenzione" (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto, all'Amministrazione competente. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

### CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA CONFART 100%

<b>Normativa di riferimento</b>	D.L. Liquidità n. 23 dell'08/04/2020 art. 13 comma 1 lettere c) e n) e s.m.i
<b>Destinatari</b>	PMI e liberi professionisti: Imprese danneggiate dal COVID-19 (come da autocertificazione richiesta)
<b>Forma tecnica</b>	Mutuo chirografario (inteso come lettere c) ed n) del Decreto Liquidità)
<b>Finalità</b>	Nuova finanza documentata
<b>Settori</b>	Tutti (ad eccezione di quelli esclusi dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96)
<b>Importo finanziabile per singola operazione</b>	Da € 25.000,00 ad un massimo di € 800.000,00 (comunque non superiore al 25 per cento del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019).
<b>Durata</b>	Massimo 72 mesi
<b>Garanzia CONFART</b>	100% dell'importo finanziato
<b>Riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI</b>	90% della garanzia concessa ai sensi degli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" – punto 3.2 del Quadro Temporaneo per le misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19
<b>Controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI</b>	90% della garanzia concessa ai sensi degli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" – punto 3.2 del Quadro Temporaneo per le misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente ed inerenti alla prestazione della garanzia.

L'unica eccezione rispetto a quanto sopra è costituita dagli eventuali oneri richiesti da soggetti terzi (Agenti o Mediatori Creditizi) che collaborano con CONFART non riportati nel presente Foglio Informativo in quanto non attribuibili al Confidi.

L'impresa richiedente la garanzia autorizza il soggetto finanziatore (Banca o altro intermediario finanziario) a trattenere per conto di CONFART il corrispettivo per la concessione della garanzia composto da 1) spese di valutazione e consulenza; 2) commissione di gestione e rischio garanzia.

#### SPESE DI VALUTAZIONE E CONSULENZA

Le spese di valutazione e consulenza sono corrisposte a copertura degli oneri sostenuti dal Confidi per

l'attività di analisi istruttoria e per la consulenza svolta a favore dell'impresa.

Esse sono pagate "una tantum" all'avvio della richiesta di garanzia e non sono rimborsate da CONFART anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta;
- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da CONFART;
- mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito;
- estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

Le spese di valutazione e consulenza sono così determinate:

<b>Nuova Operazione</b> <b>euro 75,00</b> fisse + <b>1,00%</b> dell'importo finanziato (Importo minimo: euro 250,00 – importo massimo euro 1.500)
<b>Rinnovo affidamento a breve termine su stessa Banca</b> <b>euro 75,00</b> fisse + <b>0,50%</b> dell'importo dell'affidamento (Importo minimo: euro 250,00 – importo massimo euro 1.500)

### COMMISSIONE DI GESTIONE E RISCHIO GARANZIA

La commissione di gestione e rischio garanzia remunera in parte il rischio assunto dal Confidi per la garanzia prestata, ossia il rischio di perdita derivante dall'inadempimento, da parte del Cliente, dell'obbligazione assunta dallo stesso e, in parte, i costi di gestione del rapporto durante tutta la sua durata.

Esse sono pagate "una tantum" e in via anticipata all'atto del perfezionamento da parte della Banca e/o altro Intermediario Finanziario dell'operazione garantita.

Tali spese non sono restituite in caso di estinzione anticipata, anche parziale, dei finanziamenti garantiti e sono distinte sulla base della tipologia di finanziamento garantito.

La commissione è calcolata come aliquota (differenziata sulla base della classe di merito attribuita da CONFART al Cliente) da applicare all'importo del finanziamento moltiplicata per il numero di anni di durata del finanziamento stesso.

Per le operazioni con durate frazionate inferiori all'anno le aliquote sono proporzionalmente calcolate

Classe di Merito	Finanziamenti MLT Max 6 anni	Affidamenti BT Max 18 mesi
	Aliquota annua	Aliquota annua
<b>Classe 1</b>	0,35%	0,80%
<b>Classe 2</b>	0,45%	0,90%
<b>Classe 3</b>	0,55%	1,15%
<b>Classe 4</b>	0,70%	1,40%
<b>Classe 5</b>	1,05%	1,90%
<b>Classe 6</b>	1,50%	2,30%
<b>Classe 7</b>	2,00%	2,80%

### ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Cliente è chiamato al versamento di oneri integrativi nei casi e con le modalità di seguito indicate.

#### COMMISSIONI PER PROROGA DELLA GARANZIA

In caso di moratoria, allungamento, rinegoziazione e piano di rientro relativi al finanziamento garantito sarà richiesta una commissione pari allo 0,60% annuo (a prescindere dalla classe di merito del Cliente) da calcolarsi sul debito residuo del finanziamento moltiplicata per il numero di anni per i quali si chiede la proroga e/o la sospensione (per le operazioni con durate frazionate inferiori all'anno le aliquote sono proporzionalmente calcolate).

Oltre alla commissione suddetta potranno essere richieste ulteriori spese come sottoindicato.

#### SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO

Spese per proroga della garanzia	Euro 100,00
Spese per accollo del finanziamento garantito	Euro 100,00
Spese per modifica e/o conferma della garanzia	Euro 50,00

SPESE ACCESSORIE

Recupero spese di bollo	Euro 2,00
Invio cartaceo comunicazioni	Euro 1,50

## RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di CONFART per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di CONFART Liguria Via XII Ottobre, 12/3 – 16121 Genova) o per via telematica (confartliguria@legalmail.it). CONFART deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)<sup>2</sup>**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a CONFART; CONFART mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 36 dello Statuto di CONFART. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere a CONFART.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

## LEGENDA

**Accollo:** contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso il creditore.

**Cliente:** il socio che richiede la garanzia al Confidi.

**Controgaranzia:** la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore.

**Riassicurazione:** la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

**Garanzia collettiva fidi:** garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Cliente.

**Istruttoria:** pratiche e formalità necessarie alla concessione della garanzia.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Definizione di PMI (micro, piccola e media impresa)** cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U.n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Rinegoziazione:** Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.

**Una tantum:** una volta soltanto.

<sup>2</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.